

LINEE GUIDA PER L'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DI ATENEO: STUDENTI INTERNAZIONALI

Sommario

1.	PREMESSA	2
2.	DEFINIZIONE DI STUDENTI INTERNAZIONALI	3
3.	DOCUMENTI NECESSARI PER L'AMMISSIONE IN ATENEO DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI	3
	3.1 Definizione dei documenti necessari per l'iscrizione a Corsi di Studio e di Dottorato che rilasciano titoli legali per studenti UE	3
	3.2.1. La Dichiarazione di Valore (DOV)	4
	3.2.2. Attestato di Comparabilità e l'Attestato di Verifica	4
4.	AUTORITÀ COMPETENTI PER L'INGRESSO IN ITALIA DI STUDENTI UE ED EXTRA-UE	5
	4.1.1 Competenza per il rilascio del visto per motivi di studio.	5
	4.1.2 Competenza per il riconoscimento accademico dei titoli e per l'idoneità all'immatricolazione.	6
	4.1.3 Competenza per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno	6
5.	PROCEDURE PER L'INGRESSO DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI	6
	5.1 Procedura per studenti che NON necessitano visto di ingresso, ma aventi titolo di studio estero	6
	5.2 Procedure per studenti Extra-UE	7
	5.2.1. Universitaly	7
	5.2.2. Rilascio del Visto	7
	5.2.3. Immatricolazione	8
6.	GLI UFFICI COMPETENTI E IL RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE	8
ΑP	PENDICE 1: IL QUADRO NORMATIVO E BIBLIOGRAFICO	9
	PENDICE 2: FLOWCHART PROCESSI DI INGRESSO E DI IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI TERNAZIONALI	9



1. PREMESSA

Le presenti linee guida sono da intendersi come uno strumento pratico di consultazione per chi, personale docente o tecnico amministrativo, svolga attività inerenti l'Internazionalizzazione di Ateneo e più precisamente in relazione a quelle figure che si occupino di studentesse e studenti internazionali.

Il documento, benché non prescrittivo, richiama le disposizioni normative, illustra le procedure in essere, condivide la metodologia di lavoro e fornisce suggerimenti per la gestione degli aspetti sopra descritti, secondo i principi di Assicurazione della Qualità (AQ) del sistema universitario (AVA rif. DM 987/2016, AVA 2 rif. DM 6/2019, AVA 3 rif. DM 1154/2021).

Considerato che UPO adotta un approccio globale all'AQ, il sistema AVA (Autovalutazione – Valutazione periodica – Accreditamento) viene introdotto e avviato anche in riferimento all'Internazionalizzazione di Ateneo.

Il primo punto di attenzione identificato in AVA 3 e riferito alla Qualità della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione precisa, fra gli aspetti da considerare, che "L'Ateneo identifica il suo contesto di riferimento (locale, nazionale e internazionale) e i principali portatori di interesse (interni ed esterni)" (cfr. AVA3, Ambito di valutazione A, punto di attenzione A.1, aspetti da considerare A 1.1, pag. 5), attribuendo all'Internazionalizzazione un ruolo caratterizzante le attività di Ateneo.

Nel paragrafo 2 si individua la definizione di studenti internazionali condivisa dal MUR nel documento annuale <u>Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia, valide per l'anno accademico 2023-2024.</u>

Nel paragrafo 3 sono descritti sono descritte le principali differenze procedurali che riguardano l'ammissione e l'iscrizione a UPO degli studenti internazionali differenziati sulla base del loro paese di provenienza.

Nel paragrafo 4 sono descritte le autorità competenti per l'ingresso in Italia di studenti UE ed Extra-UE e le loro rispettive competenze.

Nel paragrafo 5 sono descritti gli iter di ingresso in Italia per gli studenti internazionali.

Nel paragrafo 6 sono descritte le attività svolte dagli Uffici competenti e dal personale docente in supporto agli studenti internazionali.

Si conclude con alcune appendici essenziali ai fini dell'implementazione operativa delle suddette argomentazioni.

Si precisa che nelle presenti Linee Guida l'uso di preposizioni articolate, aggettivi e sostantivi di genere maschile è dovuto a sole esigenze di semplicità del testo, senza alcun riferimento di genere in coerenza con il vigente <u>Gender Equality Plan di Ateneo</u>.



2. DEFINIZIONE DI STUDENTI INTERNAZIONALI

Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) pubblica ogni anno il documento <u>Procedure</u> <u>per l'ingresso</u>, il <u>soggiorno</u>, <u>l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia</u>. Al suo interno si trovano le definizioni e le modalità operative utili alla gestione degli studenti internazionali. Si precisa che tale documento viene redatto ogni anno e che le indicazioni operative potrebbero subire variazioni o modifiche.

Gli studenti internazionali sono definiti come coloro i quali abbiano ottenuto titoli di studio e/o qualifiche, anche di cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione europea, come da documento ministeriale sopra citato.

La principale distinzione si pone fra studenti che provengono da paesi UE o da paesi Extra-UE, suddivisi nelle sottocategorie di seguito elencate:

- studenti internazionali di provenienza UE: Si tratta di studenti residenti in paesi UE che richiedono l'iscrizione all'Università e hanno conseguito il precedente titolo di studi all'estero;
- studenti internazionali di provenienza Extra-UE: Sono coloro che provengono da paesi Extra-UE, che richiedono di iscriversi presso Corsi di Studio, Master o Dottorati universitari che prevedono come requisiti di ammissione il visto per studio rilasciato dalla rappresentanza consolare italiana nel paese di residenza dello studente.
- studenti in mobilità: Tutti gli studenti, che siano di provenienza UE o Extra-UE che svolgono un periodo di mobilità presso l'Ateneo.

3. DOCUMENTI NECESSARI PER L'AMMISSIONE IN ATENEO DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI

In questo paragrafo si esaminano i documenti necessari affinché gli studenti internazionali possano candidarsi e poi iscriversi presso l'Ateneo.

3.1 Definizione dei documenti necessari per l'iscrizione a Corsi di Studio e di Dottorato che rilasciano titoli legali per studenti UE

Il paragrafo elenca e definisce i documenti che gli studenti internazionali con cittadinanza UE devono consegnare all'Ateneo:

- Copia legalizzata del diploma del titolo di accesso in originale;
- Eventuale traduzione legalizzata del titolo di accesso in originale;
- Diploma Supplement (DS): Il DS è un documento integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine di un corso di studi in una università o in un istituto di istruzione superiore. Il DS fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo



studente. Il DS contiene al suo interno il Transcript of Records (ToR) ovvero l'elenco completo degli esami sostenuti dallo studente;

Eventuali altri documenti specifici richiesti dal Corso di Studio.

3.2 Definizione dei documenti necessari per l'iscrizione a Corsi di Studio e di Dottorato che rilasciano titoli legali per studenti Extra-UE

Il paragrafo elenca e definisce i documenti di cui le Università necessitano per procedere con la verifica dei titoli di studio precedentemente ottenuti dagli studenti e valutare l'ammissibilità all'iscrizione ai corsi di studio universitari:

- Dichiarazione di Valore
- Attestato di Comparabilità
- Attestato di Verifica

3.2.1. La Dichiarazione di Valore (DOV) è un documento di valore informativo, che non ha valore di riconoscimento del titolo di studio, che le Rappresentanze diplomatico-consolari rilasciano al fine di coadiuvare le Università, gli istituti di formazione e le Amministrazioni competenti nel processo di riconoscimento del titolo di studio.

Punto di attenzione

La DOV riporta informazioni quali:

- natura e livello dell'istituzione che ha emesso il titolo estero;
- durata legale del corso di studio;
- requisiti di accesso al corso;
- eventuale votazione ottenuta con riferimento al sistema di valutazione vigente:
- valore del titolo nel Paese di origine ai fini del proseguimento degli studi ed eventualmente dell'esercizio della professione;
- ogni altra informazione eventualmente ritenuta utile alla sua valutazione in Italia.

3.2.2. Attestato di Comparabilità e l'Attestato di Verifica

Sono due attestati che non hanno valore formale in materia di riconoscimento del titolo di studio, ma che sono funzionali per le Università, gli istituti di formazione e le Amministrazioni competenti nel processo di riconoscimento del titolo di studio.

L'Attestato di Comparabilità indica il livello del titolo di studio conseguito all'estero in riferimento ai livelli stabiliti dall'European Qualification Framework (EQF), quadro europeo delle qualifiche che favorisce il riconoscimento e la comprensione dei titoli di studio e delle qualifiche di chi sposta per lavoro o per studio all'estero, e dal <u>Processo di Bologna</u>, che dal 1999 punta a creare l'Area Europea dell'Istruzione Superiore attraverso un Accordo Intergovernativo tra i paesi firmatari.



L'Attestato di Verifica indica l'autenticità del titolo di studio conseguito all'estero e le informazioni relative al suo effettivo rilascio da parte dell'istituzione di riferimento ubicata all'estero.

I due attestati sono rilasciati dal <u>CIMEA</u> (Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche), ente a cui lo Stato Italiano ha affidato il compito di svolgere il ruolo di centro di informazione e di notifica sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, come da disposizione della "Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studi relativi all'insegnamento superiore nella Regione Europea", nota come <u>Convenzione di Lisbona</u>, depositata dal Consiglio d'Europa e approvata dagli stati firmatari l'11 aprile 1997.

4. AUTORITÀ COMPETENTI PER L'INGRESSO IN ITALIA DI STUDENTI UE ED EXTRA-UE

Valutate le distinte tipologie di studenti internazionali, tenuto conto dei documenti essenziali che gli studenti debbono consegnare all'Ateneo per la verifica dei titoli precedentemente ottenuti e necessari all'iscrizione ai corsi di studio, si rende ora necessario analizzare i soggetti competenti nel processo di iscrizione ai corsi di studio.

Per quanto concerne gli studenti internazionali UE, il loro accesso ai Corsi di Studio in Italia è soggetto alla verifica dei titoli da parte del singolo Ateneo, attraverso l'analisi dei documenti elencati nel precedente paragrafo. L'Ateneo rappresenta dunque il principale e unico attore chiamato a operare, attraverso l'ausilio dei documenti descritti in precedenza.

Contesto completamente differente è rappresentato in riferimento agli studenti internazionali Extra-UE, il cui ingresso in Italia coinvolge una molteplicità di attori che agiscono in modo autonomo, non necessariamente coordinato fra loro e che rende articolato e complesso il contesto di riferimento.

Il MUR identifica gli attori competenti per ogni momento del processo che porta all'ingresso in Italia di studenti extra-UE. Si tratta in particolare dei seguenti organi:

- la Rappresentanza diplomatico-consolare;
- le Istituzioni di formazione superiore;
- il Ministero dell'Interno e il centro di informazione CIMEA.

4.1 Le competenze delle Autorità per l'ingresso in Italia di studenti extra-UE

4.1.1 Competenza per il rilascio del visto per motivi di studio. La Rappresentanza diplomatico-consolare.

La Rappresentanza diplomatico consolare ha competenza esclusiva sulla decisione finale per il rilascio del visto per motivi di studio. La validazione della domanda di preiscrizione a un corso di studio e la relativa documentazione prodotta da parte delle istituzioni della formazione superiore è da considerarsi di supporto alle procedure di



valutazione del visto di studio, e non implica automaticamente il suo rilascio, poiché le Rappresentanze diplomatico-consolari, oltre a verificare il possesso dei requisiti per il rilascio di un visto di studio/immatricolazione, hanno altresì l'obbligo di valutare l'assenza del rischio migratorio dello studente (D.I. 850/2011 art. 4 comma 2).

4.1.2 Competenza per il riconoscimento accademico dei titoli e per l'idoneità all'immatricolazione. Le Istituzioni di formazione superiore.

La valutazione di titoli esteri finalizzata all'iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore è competenza esclusiva delle istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall'art. 2 della Legge 148/2002. La documentazione riferita a un titolo di studio ed eventualmente prodotta dalle Rappresentanze diplomatico-consolari, tra cui la Dichiarazione di valore (DOV), non è da richiedersi obbligatoriamente e non è vincolante per decisioni valutative di competenza delle singole istituzioni della formazione superiore relativamente all'ammissione al corso prescelto. In alternativa alla DOV si possono richiedere al CIMEA l'Attestato di Comparabilità e l'Attestato di Verifica, come presentato nel par. 3.2.2, che allo stesso modo della DOV non sono documenti obbligatori né vincolanti per l'accesso presso l'Ateneo.

4.1.3 Competenza per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno. il Ministero dell'Interno.

Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno è di competenza del Ministero dell'Interno ed è disciplinato dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) e della Legge 28 maggio 2007, n. 68 relativa alla disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio". 1

5. PROCEDURE PER L'INGRESSO DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI

Analizzato quanto descritto nei paragrafi precedenti, con riferimento alla definizione degli studenti e all'identificazione delle Autorità competenti e dei rispettivi ruoli, diviene ora importante tracciare un quadro delle procedure di ingresso in Italia degli studenti internazionali.

Le procedure per l'ingresso degli studenti internazionali, di seguito descritte, sono sinteticamente evidenziate nell'APPENDICE 2: FLOWCHART PROCESSI DI INGRESSO E DI IMMATRICOLAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI.

5.1 Procedura per studenti che NON necessitano visto di ingresso, ma aventi titolo di studio estero

Coloro i quali siano cittadini italiani aventi titolo di studio estero, oppure cittadini UE ovunque residenti oppure cittadini non europei ma regolarmente soggiornanti in Italia o in un Paese dell'Unione Europea, accedono senza limitazioni ai corsi universitari. Per l'accesso sarà necessario produrre idonea documentazione come descritto nel par. 3.1 della presente LG.

¹ <u>Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia p. 4</u>



5.2 Procedure per studenti Extra-UE

La procedura per coloro i quali siano in possesso di titolo estero e siano cittadini extra Europei comporta alcuni passaggi aggiuntivi, di seguito sintetizzati:

- 5.2.1. Universitaly. Al fine di accedere a un'istituzione di istruzione superiore, è necessario che il cittadino extra UE si registri autonomamente attraversi una prima fase di preiscrizione universitaria sul portale online Universitaly. Il candidato si iscrive inserendo tutti i suoi dati anagrafici e allegando i documenti necessari: Fototessera, passaporto, Diploma di scuola superiore o di laurea, traduzione dello stesso, certificazione di conoscenza della lingua italiana o altra lingua veicolare (B2) e Dichiarazione di Valore o Attestato CIMEA e ogni altro documento che l'Ateneo ritenga necessario debba essere valutato ai fini dell'idoneità all'iscrizione. Le scadenze per l'iscrizione vengono stabilite dall'Ateneo e possono variare a seconda del ciclo di studi a cui lo studente vuole immatricolarsi. Per quanto riguarda l'iscrizione alle prove di accesso ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Professioni Sanitarie, il candidato deve iscriversi sempre attraverso Universitaly per sostenere la prova di ammissione.
- 5.2.2. Rilascio del Visto per motivi di studio. Gli studenti che si pre-iscriveranno regolarmente su Universitaly, inserendo nella domanda la documentazione necessaria richiesta, riceveranno la validazione da parte di UPO. Le Rappresentanze diplomatico-consolari sono incaricate di rilasciare un visto di tipo "D" nazionale per studio per "Immatricolazione Università" dalla durata di 365 giorni, previa verifica di requisiti quali: mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto, disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, idoneo alloggio nel territorio nazionale, adeguata copertura assicurativa. Successivamente, il candidato dovrà richiedere:
 - I. Rilascio CF. Se il Consolato/Ambasciata Italiana nel Paese di origine dei VI offre il servizio di assegnazione del CF, i VI possono farne richiesta prima della partenza per l'Italia. In alternativa, dopo l'arrivo in Italia, il CF può essere richiesto presso uno sportello locale dell'Agenzie delle Entrate. L'Ateneo, per il rilascio del CF, ha predisposto un Protocollo d'Intesa con l'Agenzia delle Entrate della Regione Piemonte che introduce alcune procedure per la semplificazione dell'iter di rilascio del CF. Per la richiesta del CF è necessario introdurre un coordinamento interno all'Ateneo per individuare i soggetti preposti presso ciascun Polo per compilare il Modulo AA4/8, da inviare al Amministrazione Centrale UPO (Area relazioni internazionali Staff Sviluppo e Qualità dei Progetti Didattici di Alta Formazione e della Mobilità Internazionali e/o Staff Coordinamento Carriere Servizi Studentesse e Studenti) i quali provvederanno al relativo invio;
 - II. Permesso di soggiorno per studio. Richiesta da inoltrare entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia con il visto di tipo "D" nazionale per studio presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione competente di zona. Ottenuta e compilata la documentazione, la stessa si potrà inviare, recandosi presso un Ufficio Postale, che fisserà l'appuntamento presso la Questura competente per la scansione delle impronte digitali. La Questura rilascerà quindi una ricevuta che dimostra la validità



della permanenza dello studente sul territorio italiano e indicherà quando recarsi nuovamente presso gli uffici competenti per il ritiro del permesso di soggiorno.

5.2.3. Immatricolazione. Gli studenti internazionali, una volta giunti in Italia, dovranno recarsi presso la Segreteria Studenti del Polo di afferenza del Corso di Studio ai quali si sono iscritti per la consegna della documentazione necessaria (presentata nei paragrafi 3.1 e 3.2) al fine di procedere all'immatricolazione online sul Portale Studenti UPO.

6. GLI UFFICI COMPETENTI E IL RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE

Gli Uffici competenti dei Poli e dell'Amministrazione Centrale supportano gli studenti nella fase di pre immatricolazione

- Rispondono alle mail inviate dagli studenti internazionali;
- Analizzano le candidature caricate su Universitaly da parte degli studenti internazionali Extra-UE, verificano la correttezza dei documenti caricati, richiedono integrazioni nel caso di documentazione caricata errata, indicano agli studenti internazionali il calendario delle prove di lingua italiana B2 erogate dall'Ateneo;
- Si interfacciano con l'Agenzia delle Entrate per il rilascio del Codice Fiscale per gli studenti internazionali;
- Verificano, in presenza degli studenti internazionali presso la Segreteria Studenti del Polo di afferenza, della correttezza formale della documentazione necessaria fondamentale al fine dell'immatricolazione online.

Il personale docente, supporta gli studenti internazionali adempiendo alla funzione referente didattico, consigliando il percorso più adatto agli studenti internazionali per lo svolgimento della propria carriera universitaria in Ateneo.

L'area Relazioni Internazionali di Ateneo (ora denominata in UPO Staff Sviluppo e Qualità dei Progetti didattici di Alta Formazione e della Mobilità Internazionali) fornisce supporto continuo a docenti di Ateneo e studenti internazionali, in riferimento ai temi oggetto delle presenti Linee Guida e supporta quotidianamente i Poli nelle stesse tematiche.

Infine, è in fase di progettazione/sperimentazione la realizzazione di un servizio di Polo dedicato agli studenti internazionali per un supporto amministrativo dedicato a quest'ultimi, con attivazione sperimentale presso il Polo di Novara, denominato Well.com Office che opera in stretta sinergia e coordinamento con l'area Relazioni Internazionali di Ateneo.

Il documento è stato redatto dal "gruppo di lavoro" composto dal Prof. Edoardo Tortarolo (delegato del Rettore alle Relazioni Internazionali), Dott.ssa Ilaria Adamo (Dirigente Divisione Didattica), Dott.ssa Mara Zilio (responsabile Amministrativo), Dott.ssa Clizia Ranghino, Dott. Davide Farinetti, Dott. Lorenzo Manni, Dott.ssa Cristina Conti, e Dott.ssa Alice Colombo (referenti amministrativi), Prof. Mauro Ravera e Sigr.ra Paola Costa (supporto Presidio di Qualità). Documento approvato nella seduta del Presidio di Qualità del 20 novembre 2023.



APPENDICE 1: IL QUADRO NORMATIVO E BIBLIOGRAFICO

Disposizioni normative e documenti correlati di carattere generale

<u>Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia, valide per l'anno accademico 2023-2024;</u>

"Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studi relativi all'insegnamento superiore nella Regione Europea", nota come Convenzione di Lisbona, depositata dal Consiglio d'Europa e approvata dagli stati firmatari l'11 aprile 1997;

<u>Legge 11 luglio 2002 n.148</u> - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

<u>Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione</u> dello straniero D.lgs 286/98;

<u>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394</u> - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

<u>Legge 28 maggio 2007, n. 68</u> - Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

<u>Decreto Interministeriale n. 850 del 11 maggio 2011 (G.U. n. 280 del 1-12-2011)</u> - Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento;

I principi della qualità, ai quali il presente documento si ispira, sono reperibili sulla pagina web dedicata al sistema AVA, presso il <u>sito dell'ANVUR</u>.

APPENDICE 2: FLOWCHART PROCESSI DI INGRESSO E DI IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

PRESIDIO DI QUALITA' Via Duomo 6 – 13100, Vercelli VC presidio.qualita@uniupo.it

